

## Norme &amp; Tributi

# Nelle controversie fiscali in area Ue diventa obbligatorio l'arbitrato

## CONTENZIOSO

In via di approvazione il decreto di recepimento della direttiva del 2017

L'obiettivo è superare le difficoltà dell'iter delineato dall'Ocse

Massimiliano Gazzo

Procedura di risoluzione delle controversie internazionale con più appeal. Le controversie fiscali internazionali impattano significativamente in termini di tempo, costi e risorse impiegate, non solo, e non tanto, sulle multinazionali coinvolte ma anche, e soprattutto, sulle amministrazioni fiscali interessate. La loro risoluzione è stata finora devoluta essenzialmente a due procedure, quella amichevole prevista dall'articolo 25 del modello Ocse (Map) e quella della convenzione 90/436/Cee relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Entrambi gli strumenti, tuttavia, non hanno dimostrato la necessaria efficacia a raggiungere gli obiettivi prefissati con riguardo, in particolare, all'accesso, alla durata e all'effettiva conclusione delle procedure. Basti pensare che secondo le statistiche Ocse i casi in stock al 2018 sono quasi 7mila, e che la risoluzione di un caso in materia di transfer pricing richiede mediamente 33 mesi (14 per altre materie).

A livello internazionale, esaminati i limiti di insuccesso delle Map, sono stati definiti con l'Action 14 nell'ambito del progetto Beps, dei minimum standard (e best practice) principalmente al

fine di garantire procedure amministrative più snelle, e un più agevole accesso alle procedure. Non è stata, tuttavia, prevista l'introduzione di alcuna clausola arbitraria vincolante e obbligatoria, che imponga agli Stati la procedura risolutiva delle Map e tale carenza è stata risolta solo parzialmente nell'ambito della convenzione multilaterale (Mli), limitando l'obbligatorietà solo per gli Stati che abbiano optato per la stessa (opt in). In questo contesto l'Italia, che non ha a oggi ratificato la Mli, avrebbe optato la clausola arbitraria obbligatoria e vincolante con meccanismo cosiddetto final offer.

A livello unionale, è stata emanata la direttiva (Ue) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, finalizzata ad ampliare l'ambito di applicazione della convenzione 90/436/Cee, di cui infatti ripropone l'impianto generale, ed assicurare maggiore certezza del diritto per i contribuenti e una più ampia trasparenza nella procedura (e dell'esito della stessa) con un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie, attraverso una procedura amichevole integrata da una fase arbitraria, con regole di ingaggio e termini chiari e certi in modo da garantire un obbligo di risultato e l'eliminazione della doppia imposizione.

Il 21 dicembre 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che il Governo è tenuto a emanare per l'attuazione della direttiva (Ue) 2017/1852.

L'esame dello schema di decreto è attualmente affidato alle commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato che potranno esprimere un parere entro

questa settimana.

Al di là di alcuni aspetti su cui sarebbe auspicabile un intervento in sede di recepimento, va detto che la direttiva - parimenti lo schema di decreto legislativo - ha il pregio di superare molte delle criticità riscontrate nell'applicazione della convenzione 90/436/Cee, apportandovi diversi elementi di novità.

In primis, la direttiva si applica anche in assenza di clausole arbitrali vincolanti obbligatorie nelle singole convenzioni bilaterali garantendo così, in ambito unionale, diversamente dalle Map un obbligo di risultato. La sola esistenza di una convenzione è infatti sufficiente per accedere alla nuova procedura di cui alla direttiva.

È, inoltre, da accogliere con estremo favore l'ampliamento dell'ambito applicativo convenzionale 90/436/Cee.

Difatti, il perimetro applicativo non è più limitato alla materia del transfer pricing e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso a controversie che emergono dalla interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Meritano poi di essere menzionate le prescrizioni della direttiva per un timing chiaro della procedura che assicuri certezza del diritto. L'istanza del contribuente (reclamo) deve essere esaminata entro un termine, decorso il quale l'istanza si considera ammessa (silenzio assenso).

In virtù dell'adeguamento al minimum standard Ocse, l'accesso alla procedura viene garantito anche se la questione controversa sia diventata definitiva secondo il diritto nazionale, e senza necessità di ricorrere al contenzioso nazionale.

## NT+ FISCO



## DICHIARAZIONI 2020

## Redditi Enc, exit tax a rate nel quadro TR

Novità sui nuovi crediti e detrazioni d'imposta infrastrutture veicoli elettrici, sport bonus e bonus bonifica ambientale, ma anche rivalutazione terreni e partecipazioni e tassazione trasferimenti all'estero e soggetti controllati da enti non residenti. Il modello Redditi Enc 2020 contempla quindi anche queste modifiche. In particolare il quadro TR per l'imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso si aggiorna dopo i cambiamenti all'articolo 166 del Tuir (articolo 2 del Dlgs 142/2018). Nei righe da TR1 a TR20 (rateizzazione versamento dell'imposta) trovano indicazione le operazioni di trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, per i quali costituisce realizzo, al valore di mercato dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta può avvenire nei termini ordinari o in cinque rate annuali (comma 9, articolo 166) insieme agli interessi.

— Marco Magrini  
— Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## EUROPA

## Esenzione Iva alle Pmi in altri Paesi Ue

Una riforma che porterà a una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese, senza perdere di vista la necessità di eliminare il divario dell'Iva, ossia lo scarto tra l'ammontare del gettito effettivamente riscosso e l'ammontare che teoricamente dovrebbe essere incassato. Il Consiglio Ue, il 18 febbraio, ha approvato il restyling (documento 14527/19) della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per il regime fiscale per le piccole imprese e il regolamento Ue 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese. Tra i punti centrali della riforma, l'applicazione di un'esenzione Iva uguale per le piccole imprese stabilite in altri Stati membri rispetto al quadro attuale che prevede un'esenzione unicamente per i soggetti nazionali. Per il Consiglio, in questo modo, sarà migliorata la modalità applicativa dell'esenzione, con una riduzione dei costi di conformità e l'attuazione effettiva e volontaria della normativa, con una riduzione delle perdite di gettito.

— Marina Castellaneta

Il testo integrale degli articoli su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

## IL NUOVO MODELLO

## Riscossione sospesa con ricorso davanti al giudice

Delineate cinque fasi. Restano ancora alcuni punti critici

La procedura della direttiva per la risoluzione delle controversie che interessano più Stati si sviluppa lungo cinque fasi: innesco (reclamo) presso entrambi gli Stati interessati; valutazione dell'ammissibilità; procedura amichevole; arbitrato; implementazione della decisione finale. In queste fasi la direttiva definisce termini certi e possibilità del contribuente di agire in caso d'inerzia delle autorità coinvolte. I termini consentiranno di superare i limiti della convenzione 90/436/Cee sia nella fase d'innesco, con la previsione del silenzio assenso e diversi meccanismi di impugnazione del diniego - invece solo raccomandato nel codice di condotta di uno o entrambi gli Stati - sia nella fase dell'arbitrato, con la previsione di termini certi per la sua istituzione e tutela del contribuente in caso di inerzia delle autorità.

Permangono irrisolti i profili criticati alla esclusione della procedura per controversie che implicano reati di cui al Titolo II del Dlgs 74/00 nonché la previsione della impossibilità di implementare la decisione finale qualora sia stata coinvolta la fase arbitraria e uno degli Stati contesti l'indipendenza di un arbitro. In entrambi le ipotesi la doppia imposizione non verrebbe, pertanto, eliminata.

Passando allo schema di Dlgs, va evidenziato l'allineamento al minimum standard (Action 14 Beps) con riferimento alla non necessità di incardinare un giudizio tributario, alla possibilità d'innesco anche per controversie già definite amministrativamente (adesione). L'Italia ha ribadito l'insuperabilità di qualsiasi giudizio di merito e/o conciliazione

giudiziale, sulla controversia e pertanto conferma l'inammissibilità del reclamo o la conclusione della procedura qualora in itinere.

È anche da accogliere con favore la previsione secondo cui, qualora il contribuente abbia incardinato un giudizio in sé sospensivo della procedura, è disposta su istanza del solo contribuente sia la sospensione processuale sia quella riscossiva. Viene così meno l'irrazionalità della necessità di proporre la sospensione solo dietro richiesta conforme delle parti (quindi anche del fisco) sia per la Map convenzionale sia per la procedura in base alla convenzione 90/436/Cee. Ma non sono chiare le ragioni sottese alla scelta di novellare la norma processuale solo sulle procedure da attivarsi in base alla direttiva, lasciando immutata la disciplina esistente prevista per la sospensione processuale da richiedere in caso di attivazione della procedura ex convenzione 90/436/Cee.

Più di qualche perplessità residua anche in merito alla scelta del legislatore di prevedere l'automaticità della sospensione amministrativa della riscossione degli atti soltanto in dipendenza della sospensione del processo. Lo schema di decreto riconosce l'automaticità solo qualora il contribuente abbia incardinato un giudizio e promosso istanza di sospensione al giudice in base all'articolo 39 comma 1ter del Dlgs 546/92. A nostro avviso sarebbe stato di gran lunga più ragionevole ancorare la sospensione riscossiva all'accesso della procedura, evitando che il contribuente sia obbligato ad impugnare l'atto davanti al giudice per avere certezza di ottenere la sospensione della riscossione.

Il contribuente potrà richiedere la procedura della direttiva dal periodo d'imposta 2018 in poi.

— Ma. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## QUOTIDIANO

## DEL LAVORO



## LICENZIAMENTO SU PIÙ SEDI Applicare i criteri di scelta a tutta l'azienda

Uno dei temi più complessi da risolvere nelle procedure di riduzione del personale è l'identificazione dell'ambito in cui selezionare i lavoratori da licenziare, in particolare quando l'azienda sia articolata in più unità produttive (sedi, stabilimenti o uffici) in un'area geografica ampia o anche sull'intero territorio nazionale. È ormai principio consolidato ritenere che i criteri di scelta debbano essere applicati nell'ambito dell'intero complesso aziendale, potendo essere limitati a una singola unità produttiva solo se ciò sia obiettivamente giustificato dalle esigenze alla base della riduzione di personale e se le professionalità coinvolte siano infungibili rispetto alle altre esecute. In linea di massima è solitamente più agevole individuare specifiche ragioni produttive od organizzative per le quali il datore di lavoro possa legittimamente decidere di ridurre il personale in una data unità produttiva piuttosto che in un'altra (tipico è l'esempio della cessazione di una specifica produzione o la chiusura di un dato punto vendita). È invece molto più difficile dimostrare l'infungibilità professionale dei dipendenti di tale unità produttiva, soprattutto nelle grandi imprese o nel caso di professionalità non particolarmente qualificate.

— Carlo Marinelli  
— Uberto Percivalle

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](http://quotidianolavoro.ilssole24ore.com)

## Il terno al lotto della giustizia fiscale

## PROCESSI

Tempi lunghissimi al Sud. Decisioni spesso imperscrutabili

Giuseppe Morina  
Tonino Morina

Si parla spesso di Italia a due velocità. Anche nella giustizia tributaria si assiste a un Nord più veloce e a un Sud in grave e colpevole ritardo. Ne sono un esempio due casi capitati a Milano e a Messina. Nel capoluogo lombardo, dopo il ricorso presentato, in tre mesi è stata fissata l'udienza ed è stata emessa la sentenza, mentre a Messina, dopo la pronuncia di primo grado, l'udienza per il secondo grado è stata fissata dopo otto anni e si è ancora in attesa della decisione.

Ecco i fatti. Un contribuente riceve una richiesta di pagamento nel mese di giugno 2019, per la quale presenta il reclamo mediazione all'ufficio, in quanto la lite è di ammontare non superiore a 50mila euro, chiedendo l'annullamento della cartella. Dopo la risposta negativa dell'ufficio, che insiste nella sua pretesa, il contribuente, l'11 ottobre 2019, presenta il ricorso alla Ctp di Milano che, a distanza di un mese, fissa l'udienza per il 20 gennaio 2020. Dopo quattro giorni, arriva la sentenza dei giudici che hanno accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella e ritenuto dovuta solo una sanzione di cento euro.

Invece un contribuente della provincia di Messina ha ancora pendente un contenzioso relativo al 2007. In primo grado, con sentenza depositata il 26 settembre 2011, i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente. Il 20 marzo 2012 l'ufficio ha presentato appello; il contribuente, successivamente, ha presentato le controdeduzioni. L'udienza per la discus-

sione in secondo grado è stata fissata per il 29 gennaio 2020, cioè a oltre otto anni dalla sentenza di primo grado. Ora si è in attesa della pronuncia, con una certezza: anche se i giudici di secondo grado dovessero confermare la sentenza di primo grado, l'ufficio presenterà ricorso in Cassazione, a conferma che il contenzioso è diventato il gioco dell'oca.

Oltre alla differenza tra Nord e Sud, con i contribuenti del Sud fortemente penalizzati e un contenzioso che non finisce mai, negli ultimi anni si assiste sempre più frequentemente a sentenze a sorpresa dei giudici tributari. Una volta si vince, un'altra si perde. Anche se si tratta di casi perfettamente uguali. È questo il bello e il brutto del contenzioso. Il guaio è che, in alcuni casi, il contenzioso è veramente un terno al lotto, anche quando la materia è pacifica. Ma la cosa più grave è quella capitata a due sorelle che hanno presentato ricorso alla Ctp di Agrigento.

I due ricorsi, aventi per oggetto la stessa materia, sono stati discussi lo stesso giorno, dalla stessa sezione. La stranezza sta nel fatto che a una sorella il ricorso è stato accolto mentre all'altra è stato respinto. Per il difensore del contribuente è difficile spiegare come possano esistere sentenze opposte.

La verità è che la certezza del diritto non esiste più. E ad alimentare le incertezze ci si mette pure la Cassazione, che sempre più spesso tradisce la sua funzione nomofilattica, cioè il compito di garantire «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale». Si assiste così, con sempre maggiore frequenza, a pronunce dei supremi giudici tra di loro contrastanti. A subirne le conseguenze sono i cittadini. Il fatto curioso è che da più anni si parla spesso di riforma della giustizia tributaria, ma non si riesce a fare nulla in questo senso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei un dottore commercialista o un esperto contabile?

SCOPRI IL NOSTRO SCUDO

PER PROTEGGERE IL TUO STUDIO anche con il metodo Saev antiriciclaggio ideato con l'Associazione L.I.A. costituita con Unicam - scopri lo sul nostro sito



IL 20 FEBBRAIO 2020, TI ASPETTIAMO PRESSO LO STAND N°2 alla convention "Stati Generali della Professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" presso il Convention Center La Nuvola, Roma



www.saev.biz | JESI (AN)